

Allegato "B" al n.26388/12782 di repertorio

STATUTO

"Fondazione Abitiamo"

Articolo 1

Denominazione e sede

1. È costituita su iniziativa di "Abitare Società Cooperativa" (di seguito il **"Fondatore"**) la Fondazione denominata:
"Fondazione Abitiamo"
(di seguito la **"Fondazione"**).
2. La Fondazione una volta iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) sarà denominata **"Fondazione Abitiamo ETS"**. Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. La Fondazione ha sede legale in **Milano** e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 2

Principi ispiratori

1. La Fondazione riconosce nei principi di "Abitare Società Cooperativa" di Milano, fondata nel 2011, da tre storiche Cooperative di Abitanti nate rispettivamente nel 1894, 1903, 1904 nei quartieri di Niguarda, Affori e Dergano, la base valoriale degli interessi generali delle persone, delle famiglie e dei loro bisogni e ne condivide i principi ispiratori.
2. La Fondazione pone tra i suoi massimi valori la libertà di pensiero e di espressione, la convivenza, la partecipazione, la solidarietà e il pluralismo e persegue finalità di promozione culturale come occasione di arricchimento umano, e come momento d'incontro e interazione tra le persone.
3. Le attività della Fondazione sono ispirate dalla convinzione che lo sviluppo delle comunità passi da una forte riduzione delle disuguaglianze sociali, economiche, culturali, educative e formative.

Articolo 3

Finalità

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. In particolare, la Fondazione intende:
 - promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale dei territori a forte urbanizzazione incluse le periferie delle aree metropolitane nonché la condivisione dei valori di cittadinanza attiva e responsabile;
 - favorire l'integrazione sociale, l'elevazione culturale, la tutela della salute e il miglioramento della qualità della vita delle persone residenti nei territori a forte urbanizzazione incluse le periferie delle aree metropolitane;
 - sostenere il concetto di spazio urbano come luogo aperto all'incontro delle persone così che possano dialogare e integrarsi con il territorio valorizzando e attivando percorsi di sviluppo sociale, economico e relazionale;
 - favorire la partecipazione, l'aggregazione e l'integrazione di risorse e la rigenerazione di legami sociali e solidaristici tra le persone che vivono e operano nelle comunità, specialmente sui quartieri di Niguarda, Affori e Dergano;

- porsi come luogo di aggregazione e di interconnessione tra soggetti diversi e idee progettuali in favore del territorio promuovendo e realizzando innovazione, rigenerazione sociale, risposta ai bisogni sociali e relazionali, valorizzazione di spazi pubblici e privati.

Articolo 4

Attività

1. La Fondazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. 117/2017, lettere e), i), l), q) ed u) :
2. In particolare, la Fondazione si propone di:
 - organizzare iniziative informative e campagne di sensibilizzazione ambientale sullo sviluppo sostenibile, proponendo la rigenerazione energetica e promuovendo le realtà del territorio attive nel campo della valorizzazione degli spazi verdi e della biodiversità;
 - promuovere e sostenere iniziative di tipo culturale e artistico quali concerti, percorsi d'arte e seminari in quanto strumenti di dialogo, confronto, condivisione e inclusione sociale nonché di crescita solidaristica della collettività;
 - organizzare e gestire attività di doposcuola, iniziative didattiche, orientamento scolastico e laboratori educativi rivolti al territorio partendo da esperienze già consolidate negli anni presenti sul territorio;
 - realizzare iniziative di housing sociale offrendo proposte abitative di alloggi a canoni calmierati, progetti di comunità e servizi per le fasce deboli della popolazione;
 - partecipare attivamente ai tavoli sul tema della casa e dell'accessibilità dei costi unitamente ai servizi proposti con la presenza sul territorio lavorando insieme alle istituzioni e creando reti sul territorio che permettano di conciliare il bisogno della casa con costi sostenibili;
 - ideare, promuovere e sostenere, anche economicamente, progettualità e nuove forme di iniziative in campo civico, solidaristico e di utilità sociale per favorire sul territorio lo sviluppo e il rafforzamento di comunità solidali ed ecosostenibili.

Articolo 5

Attività diverse

1. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 4 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
2. È attribuita al Consiglio d'Amministrazione la competenza in merito all'individuazione delle attività diverse che potranno successivamente essere realizzate da parte della Fondazione.

Articolo 6

Raccolta fondi

1. La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 7

Organi sociali

1. Gli Organi Sociali della Fondazione sono:
 - a) il Consiglio di Amministrazione;
 - b) il Presidente;
 - c) l'Organo di Revisione o di Controllo ai sensi dei successivi artt. 13 e 13 bis;
 - d) il Comitato Etico.
2. Agli amministratori, all'Organo di Revisione o di Controllo e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Articolo 8

Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque membri. È nominato inizialmente nell'atto costitutivo e successivamente come segue:
 - a) il Fondatore nomina: un membro del Consiglio di Amministrazione se è composto da tre membri; due se è composto da quattro o cinque membri;
 - b) i restanti membri sono nominati per cooptazione dal Consiglio uscente che determinerà il numero complessivo dei componenti del Consiglio successivo.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo del mandato.
3. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche e successivamente nel Registro unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
4. In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso del Consigliere nominato ai sensi del precedente comma 1, lett. a), il Fondatore dovrà provvedere a designare un nuovo componente in sua sostituzione che resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.
5. In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un Consigliere nominato ai sensi del precedente articolo comma 1 lett. b), il Consiglio potrà cooptare un nuovo componente in sua sostituzione e il consigliere così nominato resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.
6. Non può essere nominato Consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 9

Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto, provvede a
 - a. nominare i membri del Comitato Etico e di ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendo mansioni ed eventuali compensi nel rispetto dei limiti di legge;

- b. redigere ed approvare, entro il mese di giugno, il bilancio preventivo dell'esercizio in corso, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e, se necessario il bilancio sociale;
 - c. provvedere sugli affari che gli siano sottoposti dal Comitato Etico;
 - d. deliberare eventuali modifiche dello statuto;
 - e. definire la struttura operativa della Fondazione;
 - f. amministrare il patrimonio della Fondazione;
 - g. individuare le attività diverse di cui al precedente articolo 5;
 - h. provvedere all'attività della Fondazione e a deliberare sulla destinazione delle rendite del patrimonio.
2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al suo Presidente, ad altri suoi membri, parte dei propri poteri stabilendone modalità e condizioni; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti,

Articolo 10

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove purché in Italia, di norma due volte all'anno e in ogni caso ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, diramato almeno otto giorni prima, anche a mezzo fax o e-mail e in ogni caso con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione.
3. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti a votazione palese.
5. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
7. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale trascritto in ordine cronologico in apposito libro e sottoscritto dal presidente e da un segretario che, per ogni adunanza, è designato dal presidente medesimo.

Articolo 11

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente che durano in carica tre esercizi e possono essere confermati.
2. Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
3. Inoltre, il Presidente:

- convoca il Consiglio di Amministrazione lo presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
 - firma gli atti e quanto occorra per l'esecuzione di tutti gli affari che vengono deliberati;
 - sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
 - adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio.
4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12

Il Comitato Etico

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina i componenti del Comitato Etico e individua tra essi il Presidente; il Comitato Etico è composto da 5 (cinque) a 15 (quindici) e ne sono membri di diritto il Presidente e il Vice Presidente del Fondatore.
2. I Componenti del Comitato sono scelti tra le personalità di spicco nel campo dell'attività svolta dalla Fondazione e/o rappresentanti degli attori locali sia pubblici che privati.
3. I componenti il Comitato Etico durano in carica per il tempo determinato all'atto della nomina e comunque per non più di tre esercizi e possono essere confermati.
4. I componenti del Comitato Etico possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione. In caso di dimissioni, revoca, permanente impedimento o decesso, il Consiglio nomina il sostituto che resterà in carica fino alla scadenza naturale del mandato ovvero riduce il numero dei membri nel rispetto del numero minimo.
5. Il Comitato Etico esplica le attribuzioni ed i compiti che gli sono conferiti dal Consiglio di Amministrazione ed ha funzioni consultive.
6. Il Comitato Etico si riunisce almeno una volta l'anno e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente del Comitato lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso.
7. Il Comitato Etico:
 - formula proposte sulle attività della Fondazione o segnala persone ritenute idonee, a suo giudizio, per collaborare nell'attuazione di dette attività;
 - esprime, se richiesto, il suo parere non vincolante sui programmi di attività ad esso sottoposti;
 - esprime, se richiesto, il suo parere non vincolante sui risultati conseguiti in ordine alle iniziative attuate dalla Fondazione.

Articolo 13

Organo di Revisione

1. L'Organo di Revisione può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione e i suoi membri sono nominati tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali.
2. L'Organo di Revisione è nominato inizialmente nell'atto costitutivo e successivamente dalla Prefettura di Milano.
3. I membri dell'Organo di Revisione durano in carica tre esercizi ossia sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.
4. L'Organo di Revisione è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, predisporre le relazioni

ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce al Consiglio ed effettua le verifiche di cassa. L'Organo di Revisione assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

5. Alle riunioni dell'Organo di Revisione si applicano le disposizioni dell'articolo 10 per quanto compatibili.

Articolo 13-bis

Organo di Controllo e Revisione Legale

1. Una volta che la Fondazione sarà iscritta al Registro Unico del Terzo Settore, il precedente articolo 13 si intenderà sostituito dal presente articolo 13bis.
2. Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organo di controllo, anche monocratico. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.
7. L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'articolo 10 per quanto compatibili.

Art. 14

Segretario Generale

1. Il Consiglio d'Amministrazione può nominare, su proposta del Presidente, il Segretario Generale che sovrintende all'attività amministrativa e finanziaria della Fondazione, compiendo a tal fine ogni atto necessario e/o opportuno nei limiti dei poteri allo stesso conferiti dal Consiglio di Amministrazione, cui riferisce.
2. Possono essere conferiti dal Consiglio di Amministrazione al Segretario Generale ulteriori poteri per l'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta adottate dal Consiglio di Amministrazione, o in via generale, per l'implementazione, il coordinamento, l'esecuzione e la buona riuscita di progetti, iniziative e attività della Fondazione.

3. L'incarico di Segretario Generale è incompatibile con la carica di Consigliere di Amministrazione.

Articolo 15

Attività di volontariato

1. La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle sue attività. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio d'Amministrazione.
3. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con la Fondazione.
4. Tutti coloro che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

Articolo 16

Libri sociali

1. La Fondazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Etico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Revisione o di Controllo;
2. Il libro di cui alla lettera a) è tenuto a cura del Consiglio d'Amministrazione. I libri di cui alle lettere b) e c) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Articolo 17

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
 - a) dal Fondo di dotazione;
 - b) dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi,
 - c) dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
 - d) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
 - e) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
 - f) da contributi attribuiti al fondo patrimoniale dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

Articolo 18

Fondo di Gestione

1. Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:
 - a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
 - b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dall'Unione Europea, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici o privati;
- d) da contributi derivanti da raccolte fondi occasionali;
- e) dalle entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
- f) dagli eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti;
- g) dall'attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.;
- h) da eventuali altre entrate espressamente previste dalla legge.

Articolo 19

Esercizio sociale

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il bilancio consuntivo, la relazione di missione e il bilancio preventivo sono predisposti dal Consiglio d'Amministrazione e devono essere dallo stesso approvati entro il mese di giugno.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.lgs. 117/2017.
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Il bilancio preventivo deve essere redatto utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo.
6. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività della Fondazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
7. La Fondazione, una volta iscritta al Registro Unico del Terzo Settore, redigerà annualmente il bilancio sociale, ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e ne darà adeguata pubblicità attraverso il deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, una volta istituito, e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 20

Divieto di distribuzione degli utili

1. La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 21

Devoluzione del patrimonio

1. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del codice civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo deve essere devoluto ai sensi dell'art. 31 del Codice Civile ad altro ente senza scopo di lucro con finalità analoghe ovvero, se la Fondazione è iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo settore, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dal Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Articolo 22

Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.to: Silvio Ostoni

Nataniele Gennari

Francesca Carolina Teresa Pasi

Monica De Paoli

C

00

Inte
100
La p

